

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Commissioni congiunte
V della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione)
e 5a del Senato della Repubblica (Bilancio)

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019**

*Audizione di Maria Bianca FARINA,
Presidente ANIA*

Roma, 4 novembre 2016

Illustri Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati,

desidero innanzitutto ringraziarVi per aver invitato l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici a questa audizione sulla legge di bilancio.

Le nostre considerazioni si articoleranno innanzitutto sull'impianto generale della manovra e sul contesto in cui la stessa origina e, successivamente, sulle specifiche misure del provvedimento.

CONSIDERAZIONI SULL'IMPIANTO GENERALE DELLA MANOVRA

Dopo un andamento dell'economia italiana relativamente positivo registrato nei primi mesi dell'anno, si è registrata una inattesa battuta d'arresto nel secondo trimestre. I dati più recenti segnalano che il PIL starebbe ora crescendo lievemente.

L'andamento dell'Italia va inquadrato nel contesto di un'economia globale caratterizzato da un ritmo contenuto di crescita e da instabilità sul piano geo-politico legate allo sviluppo della minaccia terroristica, alla crisi dei rifugiati, all'incertezza sugli scenari che si sono aperti con l'esito del referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea. Si sono aggiunti i drammatici eventi legati alle conseguenze della serie di terremoti che sta devastando l'Italia centrale.

Il tutto aggravato da un atteggiamento attendista di molti governi europei che allontana la soluzione sostanziale di tali problemi.

L'Italia mostra perciò segnali di crescita, ma si tratta ancora di una crescita fragile, frammentata e discontinua. Il Paese ha bisogno di crescere, mantenendo sotto controllo il debito pubblico. Occorre quindi mettere a fattor comune ogni forza in grado di sostenere in modo costruttivo lo sviluppo del Paese.

L'impianto della legge di bilancio per l'anno 2017 va in questa direzione e l'ANIA non può che dividerne l'impostazione che prevede un mix equilibrato di misure strutturali, di

misure finalizzate a sostenere la domanda e di misure volte allo sviluppo degli investimenti.

È perciò assolutamente condivisibile lo sforzo del Governo di affiancare le riforme avviate con una manovra di bilancio volta a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo attraverso incentivi automatici agli investimenti delle imprese, in particolare quelli in tecnologia e start up. Le misure proposte, tra le altre soprattutto la conferma del superammortamento, l'introduzione dell'iperammortamento e il rifinanziamento della Legge Sabatini, sono una risposta che va nella direzione indicata da tutto il mondo imprenditoriale.

È positivo che non sia stata messa in discussione la riduzione dell'Ires dal 27,5% al 24%, stabilita dalla legge di stabilità 2016 e che sia stato finalmente introdotto nel nostro ordinamento il c.d. Gruppo IVA (dando attuazione ad un'espressa possibilità prevista in tal senso dalla direttiva comunitaria sull'IVA di cui si sono avvalsi, già da molti anni, numerosi Paesi dell'Unione europea).

Anche le misure che incentivano il welfare aziendale vanno nella giusta direzione di favorire lo sviluppo di un pilastro integrativo da affiancare al welfare garantito dallo Stato. In particolare apprezziamo la misura che incentiva i premi e i contributi per forme di copertura collettiva del rischio di mancanza di autosufficienza (c.d. long term care, "LTC") e del rischio di gravi patologie.

È importante anche il potenziamento della tassazione di favore dei premi di risultato e l'ampliamento delle prestazioni di welfare aziendale nelle quali è possibile convertire, in tutto o in parte, i predetti premi (beneficiando della completa detassazione da Irpef).

Sono queste tutte misure che mirano a far riconquistare parte del vantaggio competitivo perso dal sistema Italia in termini di produttività e, quindi, da noi giudicate positivamente e di importanza fondamentale.

Dobbiamo però aggiungere che tali misure potrebbero essere potenziate qualora la Legge di bilancio valorizzasse meglio il contributo che il settore assicurativo può fornire allo sviluppo del Paese come gestore di risparmio e facendo leva sulle sue caratteristiche peculiari di soggetto in grado di redistribuire efficacemente ed efficientemente rischi di diversa natura e di lungo termine.

Nel campo del welfare ad esempio si può fare di più, con l'obiettivo di permettere ai cittadini che non hanno una forma aziendale di riferimento di accedere a coperture sanitarie, di aumentare la fedeltà fiscale nell'erogazione delle prestazioni e di limitare l'elevata spesa sostenuta di tasca propria. Nell'ambito della sanità integrativa, andrebbero istituiti piani sanitari individuali da attuare mediante polizze assicurative, equiparando il trattamento fiscale di questa nuova forma sanitaria integrativa a quello dei fondi istituiti in ambito aziendale, con l'introduzione della deducibilità ai fini IRPEF del relativo premio entro gli stessi limiti previsti per i contributi ai predetti fondi.

Anche in altri comparti un più ampio uso dello strumento assicurativo potrebbe garantire maggiore efficacia nella direzione indicata e perseguita dal Governo. Il tema della messa in sicurezza del territorio italiano non può essere disgiunto da una profonda riflessione su quanto fatto negli altri Paesi per costruire un sistema in cui le conseguenze dei terremoti e degli altri eventi naturali siano ripartite nell'ambito di una partnership pubblico-privato.

Il settore ha dato in passato e conferma oggi la disponibilità a lavorare in stretta cooperazione col Governo alla costruzione di questa partnership. Al tempo stesso riteniamo che fin da subito possano essere previste coperture assicurative per gli immobili ricostruiti e per quelli messi in sicurezza nell'ambito del Piano "Casa Italia". Tali coperture potrebbero fruire, unitamente ai costi di costruzione e ristrutturazione, delle agevolazioni fiscali previste.

Un contributo determinante può venire dal mondo delle assicurazioni allo sviluppo dei piani di risparmio a lungo termine introdotti dalla manovra. Secondo l'Associazione, i piani rappresentano uno strumento importante per canalizzare il risparmio a supporto del tessuto produttivo italiano. Andranno però risolti dei dubbi interpretativi per consentire

l'accesso al regime fiscale agevolato anche ai sottoscrittori dei prodotti assicurativi "tradizionali", ossia i prodotti rivalutabili a rendimento minimo garantito di ramo I e V.

Tali prodotti sono qualitativamente e quantitativamente i principali prodotti di risparmio a lungo termine e i loro sottoscrittori non possono essere esclusi dai benefici fiscali introdotti dalla manovra.

Prima di passare a commentare nel dettaglio le misure della legge di bilancio che generano effetti per il settore assicurativo, vorrei infine ribadire la più generale disponibilità dell'industria che ANIA rappresenta a collaborare con il Governo e il Parlamento nei suoi piani di riforma al fine di definire nuovi modelli di supporto per famiglie e imprese in tema di calamità naturali, di salute, e finanziamento dell'economia reale.

ANALISI DI DETTAGLIO

Cominceremo ora nel dettaglio le misure produttive di effetti per il settore assicurativo.

INCENTIVI FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE (ART. 2)

Ania saluta con favore l'applicazione degli incentivi fiscali alla ristrutturazione e messa a norma antisismica per una platea quanto più ampia di soggetti. Bene, dunque, che i bonus si applichino oltre che a costruzioni adibite ad abitazione anche a costruzioni adibite ad attività produttive. Solo così, infatti si sarà in grado di incentivare l'adeguamento antisismico dell'intero patrimonio edilizio nazionale, con effetti positivi tanto per la sicurezza pubblica quanto per il bilancio dello Stato. Basti solo pensare, infatti, che negli ultimi 50 anni sono stati spesi, in media, tre miliardi di euro all'anno per gli interventi straordinari di sussidio alle popolazioni terremotate e di ricostruzione¹.

¹ Stima del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) sui dati dell'Ufficio Studi Camera dei Deputati. L'analisi dei costi complessivi riguarda gli stanziamenti pubblici per gli interventi di emergenza, il ripristino delle abitazioni e degli edifici pubblici, i danni alle infrastrutture, i danni al patrimonio storico e artistico e alle attività produttive (industria, servizi e agricoltura).

Perché la misura raggiunga l'effetto sperato, peraltro, è indispensabile che vi sia una certificazione indipendente della qualità dei lavori effettuati, per evitare che le risorse pubbliche vengano male impiegate e le opere finanziate non servano a mettere in sicurezza il patrimonio edilizio e, ancor di più, a garantire la sicurezza dei cittadini. Il caso dell'istituto alberghiero di Amatrice è un esempio di ciò.

La certificazione della qualità dei lavori e della loro idoneità a conseguire un rilevante miglioramento antisismico deve essere effettuata da un terzo indipendente, come appena affermato, e secondo metodologie scientificamente rigorose. È noto che sono da tempo in fase di elaborazione proposte normative per la classificazione del rischio sismico. È infatti dell'ormai lontano 17 ottobre 2013 il decreto di nomina, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un Gruppo di studio incaricato di formulare "una o più ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, finalizzata all'incentivazione fiscale di interventi per la riduzione dello stesso rischio, anche individuando le modalità di applicazione di incentivi fiscali a beneficio della riduzione del rischio ottenuta in virtù dell'intervento materialmente eseguito, valutate anche mediante l'adozione di una idonea metodologia di classificazione".

I lavori del Gruppo di studio non hanno a tutt'oggi portato all'auspicata adozione di una normativa in materia. Cionondimeno, non si ritiene di poter condividere né la scelta di attribuire gli incentivi fiscali a prescindere da qualunque controllo sull'esecuzione a regola d'arte degli interventi, il che porterebbe al rischio di abusi appena evidenziato, né quella di rinviare la certificazione all'adozione di una normativa che potrebbe anche tardare ancora ad essere adottata, mentre l'Italia ha bisogno da subito di interventi concreti ed efficaci a sostegno del patrimonio edilizio.

Si auspica, pertanto, una soluzione più rigorosa che faccia riferimento ad un sistema di certificazione di qualità affidato a soggetti esperti e certificati, i quali dovrebbero adottare, ai fini dell'attestazione, le migliori prassi disponibili allo stato dell'arte, nonché la normativa emanata ed emananda.

Si coniugherebbero in tal modo gli obiettivi di flessibilità operativa, celerità e certificazione degli interventi e – conseguentemente – del corretto impiego delle risorse finanziarie a disposizione dello Stato.

L'intervento sopra sintetizzato bene si sposerebbe, poi, con incentivi fiscali all'assicurazione indennitaria decennale stipulata dall'appaltatore a favore del proprietario contro i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui l'appaltatore sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, nonché all'assicurazione contro il rischio sismico. Tali incentivi potrebbero sostanziarsi in una rinuncia da parte dello Stato all'imposta sui premi assicurativi che attualmente si attesta sulla gravosa aliquota del 22,25%. Il conseguente auspicato progressivo aumento del ricorso alla protezione assicurativa sgraverebbe lo Stato – per il futuro – di una parte anche consistente delle spese per il ripristino post-evento sismico che, invece, oggi sono a carico della parte pubblica.

Ania ritiene che potrebbe proficuamente valutarsi l'estensione dell'obbligatorietà delle coperture sopra descritte al di là di quanto già previsto dal D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, per coprire i lavori effettuati in base alle regole sopra illustrate. Si avrebbe così la certezza che il denaro pubblico utilizzato per incentivare tali lavori è bene investito, escludendosi in tal modo la necessità dell'intervento dell'Erario nel caso di nuovi eventi sismici che dovessero colpire le unità strutturali oggetto dei lavori in questione.

Se prendiamo comunque in considerazione le assicurazioni ad oggi sottoscritte contro il rischio sismico a copertura delle abitazioni e degli immobili adibiti ad attività produttive, si stima un minor gettito dello Stato derivante alla rinuncia all'imposta sui premi assicurativi, di 69,5 milioni di euro (18,6 milioni relativi ai premi per le assicurazioni per le abitazioni, 50,8 per quelli per le polizze su immobili destinati ad attività produttive). Il minor gettito derivante dagli incentivi fiscali sull'assicurazione indennitaria decennale stipulata dall'appaltatore può ritenersi trascurabile, data la scarsa diffusione, ad oggi, della copertura.

IVA DI GRUPPO (ART. 6)

Ania si è sempre espressa in favore dell'introduzione nell'ordinamento tributario nazionale del Gruppo IVA, previsto come opzione dall'articolo 11 della direttiva comunitaria sull'imposta sul valore aggiunto (2006/112/CE) e da anni presente in molti Paesi europei (tra i quali Germania, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna). L'assenza nel nostro ordinamento di tale regime ha costituito e costituisce una chiara penalizzazione competitiva, sotto il profilo delle modalità di gestione di un tributo armonizzato quale è l'IVA, a carico dei gruppi di imprese ivi operanti.

Il regime del Gruppo IVA consentirà alle imprese residenti, tra loro legate da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa, di beneficiare di significativi vantaggi sotto il profilo dello snellimento degli adempimenti legati all'applicazione di tale imposta. La caratteristica principale di tale istituto è, infatti, quella di dar vita (per effetto dell'opzione dei soggetti ad esso partecipanti) ad un nuovo (e unico) soggetto passivo d'imposta che, di fatto, si sostituisce – ai fini dell'IVA – ai singoli soggetti partecipanti. Nei confronti di imprese terze (ovvero di soggetti esterni al gruppo IVA) quest'ultimo si pone come un unico soggetto (dotato di una propria partita IVA).

Le operazioni "interne" (vale a dire le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti partecipanti ad un medesimo gruppo IVA) non rilevano ai fini di tale tributo, non determinandosi, quindi, obblighi di registrazione dei corrispettivi e di emissione di fatture. Tutto ciò si traduce, come detto, in un notevole alleggerimento sotto il profilo degli adempimenti.

Ma il Gruppo IVA offre notevoli vantaggi anche all'Amministrazione finanziaria, sotto il profilo della semplificazione dell'attività di controllo. La costituzione del gruppo da luogo, come anticipato, alla nascita di un unico soggetto IVA nei confronti del quale verranno canalizzati i controlli e le verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate. Nella specie, le società partecipanti al gruppo IVA designeranno un rappresentante nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Quest'ultimo dovrà essere o il soggetto controllante di ultimo livello o, qualora quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare l'opzione, il soggetto partecipante con volume d'affari o di ricavi più elevato (nell'esercizio precedente a quello di

costituzione del Gruppo IVA). Si tratterà per definizione del soggetto maggiormente patrimonializzato e, quindi, di quello che offre le maggiori garanzie per l'Amministrazione finanziaria. Che rimarrà, comunque, tutelata - quanto alla garanzia di incasso delle somme dovute - dalla previsione della responsabilità solidale con il rappresentante di tutte le altre società partecipanti al gruppo, relativamente alle somme che risulteranno dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni per effetto delle attività di liquidazione e controllo svolte dal Fisco.

Ciò detto, relativamente al disegno di legge di bilancio 2017 si osserva che l'entrata in vigore della disciplina del gruppo IVA è, ingiustificatamente, differita al 1° gennaio 2018.

Attesa la cruciale rilevanza che detto istituto riveste per le imprese italiane (non soltanto per quelle del settore assicurativo), si auspica fortemente che la relativa disciplina trovi applicazione a partire dal 1° gennaio 2017. Ciò comporterebbe, di fatto, l'operatività del regime non prima del 2018, atteso che le opzioni esercitate dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno slittano comunque, quanto a relativa efficacia, all'anno successivo.

Un'ulteriore notazione va svolta con riferimento al carattere dell'opzione che deve riguardare, pena l'inefficacia del regime, tutti i soggetti rispetto ai quali ricorrono i predetti vincoli finanziario, economico e organizzativo. La previsione dell'onnicomprensività dell'opzione rappresenta il vero *vulnus* che affligge la disciplina così come delineata nel disegno di legge di bilancio. Sarebbe grandemente opportuno prevedere l'esercizio dell'opzione su base selettiva, in modo da garantire al regime un'adeguata flessibilità di funzionamento. La durata minima triennale dell'opzione garantirebbe, ad ogni modo, gli interessi dell'Erario rispetto a utilizzi arbitrari dell'istituto.

PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR, ART. 18)

Con il giusto obiettivo di canalizzare il risparmio delle famiglie italiane (*i.e.* delle persone fisiche operanti al di fuori del regime d'impresa) verso gli investimenti produttivi in modo

stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano, sono stati istituiti i piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. In sostanza, si prevede una esenzione dall'IRPEF per i redditi di capitale e per i redditi diversi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche per investimenti detenuti per almeno cinque anni in un determinato piano, nel quale il singolo può versare un ammontare complessivo non superiore a 150.000 euro, e, in ogni caso, non più di 30.000 euro all'anno. I piani debbono investire almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea con stabile organizzazione in Italia. Almeno il 21% del complesso dell'investimento deve essere concentrato nelle imprese piccole o medie diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB.

Valutiamo in modo molto positivo incentivare i risparmiatori a ricercare investimenti a lungo termine, a maggior ragione ora che la regolamentazione prudenziale delle banche e delle assicurazioni scoraggia – in modo forse eccessivo – impegni a lungo termine. Avremmo ritenuto forse più opportuno fissare un periodo ancora più lungo per la maturazione del beneficio fiscale, anche per meglio allineare l'orizzonte di investimento con le necessità delle imprese da finanziare.

Dobbiamo però rilevare come la formulazione attuale della norma renda pressoché impossibile l'accesso al regime fiscale agevolato dei PIR ai sottoscrittori dei prodotti assicurativi "tradizionali", ossia i prodotti rivalutabili a rendimento minimo garantito di ramo I e V, efficaci strumenti di raccolta a lungo termine.

Per gli altri prodotti assicurativi, costituiti di norma dall'insieme di più fondi o gestioni, è indispensabile che il raggiungimento della quota del 70% in investimenti qualificati sia calcolato sommando tutti gli investimenti qualificati presenti nei fondi o gestioni riconducibili al contratto assicurativo, anche laddove il singolo fondo o gestione non

raggiungesse di per sé il 70%. Tale impostazione è coerente con la finalità e il funzionamento della disciplina agevolativa, come anche il Governo ha più volte evidenziato. E' ragionevole attendersi, pertanto, che il punto venga confermato in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, una volta che la legge di bilancio sarà stata approvata.

Il punto per noi cruciale è che venga chiarito dal Governo e dal Legislatore che anche i sottoscrittori dei prodotti assicurativi tradizionali di ramo I possono beneficiare – in funzione della quota di investimenti qualificati sul totale delle riserve – dello stesso trattamento fiscale giustamente proposto per i sottoscrittori dei PIR e per gli aderenti alle forme pensionistiche complementari dall'art. 18, commi 1 e 5.

Altrimenti, si potrebbe creare una disparità significativa di trattamento fiscale su strumenti di risparmio a lungo termine aventi – nella sostanza – le stesse finalità. E soprattutto, le misure proposte potrebbero risultare meno efficaci in termini dell'ammontare del flusso di risparmio canalizzato, tenuto conto che i prodotti vita tradizionali hanno riserve per 600 miliardi, rappresentano circa un sesto del risparmio delle famiglie italiane e sono di gran lunga lo strumento preferito dagli italiani per l'investimento a lungo termine.

DETAZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ E DEL WELFARE AZIENDALE (ART. 23)

Ania saluta con favore il potenziamento della detassazione dei premi di risultato e l'ampliamento degli sconti fiscali in favore delle prestazioni di welfare aziendale.

Già la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), aveva previsto alcune disposizioni innovative che hanno fornito un nuovo impulso al welfare aziendale. Da un lato, era stata ripristinata a regime la detassazione delle somme legate alla produttività aziendale (mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota di favore del 10 per cento) e dall'altro era stata prevista la facoltà per i lavoratori dipendenti di trasformare, in tutto o in parte, il premio di produttività in servizi di welfare aziendale per sé e per i propri familiari senza

assoggettamento alla suddetta imposta sostitutiva del 10 per cento (e, quindi, con completa detassazione a fini dell'IRPEF). Nel corso del 2016 l'interesse per il fenomeno è decisamente cresciuto nelle aziende e molte società hanno per la prima volta fatto ricorso a politiche di welfare ovvero hanno rafforzato quelle già esistenti.

Il disegno di legge di bilancio 2017 contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare ulteriormente le disposizioni agevolative in materia di premi di risultato e di welfare aziendale. Vanno valutate positivamente le nuove disposizioni che:

- innalzano l'importo massimo del premio di produttività agevolabile (da 2.000 a 3.000 euro e da 2.500 a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro), in relazione al quale è prevista la tassazione agevolata del 10 per cento;
- ampliano la platea dei lavoratori dipendenti che possono beneficiare della detassazione del premio di risultato, atteso che il limite di reddito per usufruire della tassazione agevolata è innalzato dagli attuali 50.000 a 80.000 euro lordi annui.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio 2017 mantengono lo stretto legame, già previsto dalla scorsa legge di Stabilità, tra il premio di risultato e la contrattazione di secondo livello. Con particolare riferimento alla possibilità di sostituire il premio di risultato con servizi di welfare la legge di bilancio contiene un'importante previsione, che il settore valuta positivamente: se il premio di risultato viene sostituito con contributi destinati alle forme pensionistiche complementari (di cui al D.lgs. 252/2005) ovvero con contributi di assistenza sanitaria (di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR), queste somme non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se eccedono i limiti di deducibilità attualmente previsti (rispettivamente Euro 5.164,57 per i versamenti alla previdenza integrativa e Euro 3.615 per i contributi per l'assistenza sanitaria).

Apprezzabili appaiono, altresì, le nuove disposizioni che intervengono sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilendo la non concorrenza alla formazione dello stesso relativamente ai contributi e ai premi versati dal datore di lavoro, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. polizze long term care, "LTC") o il rischio di gravi

patologie. A tal riguardo, per le coperture assicurative si ritiene opportuno far riferimento alle definizioni recate dagli articoli 7 (malattie gravi) e 8 (non autosufficienza) del Regolamento ISVAP – ora IVASS - del 16 marzo 2009, n. 29.

Infine, viene concesso alle imprese uno strumento in più che potrà consentire di facilitare il rinnovo dei contratti: il disegno di legge di bilancio 2017 prevede, infatti, che l'esenzione da IRPEF prevista a beneficio delle prestazioni di welfare aziendale erogate alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi (per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) trovi applicazione anche quando tali prestazioni sono stabilite da contratti collettivi di lavoro (nazionali o territoriali) o da accordi interconfederali e non solo da quelli aziendali di secondo livello.

ANTICIPO PENSIONISTICO (ART. 25)

L'introduzione, in forma sperimentale, dell'Anticipo Pensionistico – APE (nella sua triplice forma di APE sociale, aziendale e volontaria) è vista in termini generali positivamente dal settore assicurativo. Tale istituto, infatti, tiene conto delle numerose sollecitazioni pervenute da più parti, compreso il nostro settore, aventi ad oggetto possibili interventi normativi diretti a rendere più flessibili i tempi per l'andata in quiescenza dei lavoratori. Il ricorso all'Ape potrebbe, pertanto, rispondere, oltreché alle esigenze dei lavoratori interessati o in condizioni di dover cessare il proprio rapporto di lavoro, anche all'obiettivo di favorire il turn over del personale nelle aziende che si è fortemente rallentato.

In particolare, con riferimento specifico alla cosiddetta APE aziendale, vale a dire a quella che, se si è ben compreso, potrebbe essere richiesta a seguito di processi di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono l'uscita del personale, va segnalato che l'eventuale versamento all'INPS (da parte del datore di lavoro) di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, potrebbe favorire risoluzioni anticipate dal rapporto di lavoro in modo non traumatico.

Passando agli aspetti assicurativi dell'istituto, si ritiene condivisibile la scelta di stabilire le condizioni dell'operazione in una convenzione ("accordo-quadro") tra i Ministeri interessati e le associazioni rappresentative degli istituti di credito e delle imprese

assicuratrici, alla quale aderiscano volontariamente gli operatori di mercato disponibili, in un modello che preveda la scelta del finanziatore e dell'assicuratore, nell'ambito dell'elenco degli operatori aderenti alla convenzione, demandata al soggetto richiedente. Tale modalità, infatti, ha il vantaggio di ampliare la platea degli operatori, rispetto ai quali il soggetto richiedente può esercitare piena libertà di scelta, mantenendo l'operazione semplice, in quanto lo stesso soggetto avrebbe comunque un unico interlocutore finanziario e un unico interlocutore assicurativo.

Va tuttavia sottolineato che, fissando l'accordo-quadro anche le condizioni economiche dell'operazione, la disponibilità degli operatori ad aderire all'accordo dipenderà, com'è ovvio, dal tasso di interesse del finanziamento e dalla misura del premio assicurativo stabiliti nella convenzione, oltre che dalle modalità di assunzione del rischio e dalle limitazioni o esclusioni della copertura.

Restano poi da chiarire i dubbi sulle modalità di sottoscrizione, in particolare se l'uso dell'identità digitale (SPID) di secondo livello sia sufficiente o no a garantire la conclusione dei contratti di finanziamento e assicurazione.

Infine, si ritiene necessario che la legge preveda esplicitamente per l'accordo-quadro in questione un parere preventivo obbligatorio dell'AGCM, esteso anche all'eventualità che il settore assicurativo possa offrire le coperture in forme consortili tra le imprese di assicurazione aderenti.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – R.I.T.A. (ART. 27)

Parimenti apprezzabile, sempre nell'ottica di facilitare l'andata in quiescenza dei lavoratori (che siano in possesso degli stessi requisiti necessari per l'ottenimento dell'APE), appare la misura riguardante la cosiddetta R.I.T.A. per la quale sono previste agevolazioni sul piano fiscale. Anche detta misura, infatti, potrebbe in qualche modo agevolare l'uscita anticipata del personale, con positivi effetti sul turn over aziendale e, più in generale, sulla flessibilità della posizione previdenziale dell'iscritto.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI LAVORATORI STUDENTI (ART. 42)

Pur apprezzando che nella prossima legge di Stabilità verrà introdotta un'agevolazione contributiva indirizzata a promuovere forme di occupazione stabile di lavoratori-studenti, dobbiamo sottolineare che non è più prevista, a partire dal 2017, l'agevolazione contributiva che era stata introdotta, in via generale, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nel 2015 (durata dell'agevolazione triennale) e nel 2016 (durata dell'agevolazione biennale). **Anche la nostra Associazione aveva auspicato, al pari delle altre, di rendere strutturale tale agevolazione, nel tentativo di facilitare un'effettiva ripresa dell'occupazione, con minori oneri a carico delle imprese.**

Prima di concludere, vorrei accennare a due temi molto rilevanti per il settore assicurativo.

Il primo, già menzionato nella parte iniziale del mio intervento, è quello della sanità integrativa, nonché di un auspicabile rafforzamento della partnership pubblico-privato.

Il secondo è quello della cosiddetta "imposta sulle riserve matematiche dei rami vita". Tale imposta rappresenta un unicum nel panorama tributario europeo, dal momento che comporta la tassazione di poste costituenti *debiti* delle compagnie verso gli assicurati (quali sono, appunto, le riserve matematiche). Tale tributo rappresenta un anticipo di imposta rispetto a quella che verrà prelevata, in capo agli assicurati, sui rendimenti di polizza che verranno successivamente a scadenza. L'anticipo ad oggi accumulatosi, e non ancora recuperato dalle imprese del settore, ha raggiunto la non trascurabile cifra di 5 miliardi. Una parte di questa consistente liquidità potrebbe essere destinata ad investimenti utili per la crescita, ad esempio in infrastrutture per il Paese.

* * *

Illustri Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati, vi ringraziamo per aver voluto ascoltare l'Associazione sui temi oggetto della Legge di Bilancio 2017. Ci auguriamo che le osservazioni riportate costituiscano un utile contributo ai lavori sul provvedimento e rimaniamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.